PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2016/DD/08029**
Del: **29/11/2016**
Esecutivo da: **29/11/2016**
Proponente: **Direzione Avvocatura,Servizio Economico, Patrimoniale e del Pubblico Impiego**

OGGETTO:
GOS. LOR. Causa avanti al Tribunale di Firenze - Nomina consulente tecnico di parte Dott. G. Graziani

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/91 del 23.03.2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio finanziario, la nota integrativa al bilancio ed il piano triennale degli investimenti 2016-2018.
- con deliberazione n. 2016/G/140 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016-2018.

Premesso che:

- con ricorso ritualmente notificato gli eredi del sig. Loredano Gosi e precisamente Filippo Gosi, Barbara Gosi e Giuseppe Pruneti hanno convenuto in giudizio il Comune di Firenze, il ministero della salute, la Gestione liquidatoria USO 10 Firenze e l'Azienda ASL 10 Firenze avanti al Tribunale di Firenze, rassegnando le seguenti conclusioni: " *Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale e/o contrattuale per i titoli dedotti in atti e in solido con i convenuti già*

costituiti del Comune di Firenze in persona del Sindaco p.t. e della Azienda U.S.L. 10 Firenze in persona del l.r.p.t., per fatti di cui all'atto di citazione ivi riportato e secondo gli accertamenti delle condotte illegittime contestate nelle consulenze mediche di parte in atti e richiamate integralmente e

- per l'effetto, condannare il Comune di Firenze in persona del Sindaco e l'Azienda USL 10 Firenze in persona del l.r.p.t. sempre in solido con i convenuti già costituiti, al risarcimento dei danni tutti extra-patrimoniali e patrimoniali subiti dagli attori rispettivamente figli e cognato convivente del de cuius, iure proprio e iure haereditario, poiché in stretta dipendenza e in conseguenza dei citati eventi il sig. Gosi ebbe a riportare irreversibili e gravissimi danni alla salute, tali da cagionare il decesso, danni che si quantificano nella misura di € 1.679.741,00 (di cui Euro 1.674.741,00 quale danno non patrimoniale come da conteggi sub doc. n. 13 ed Euro 5.000,00 considerate a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche sostenute dagli attori e dal de cuius), salva maggiore o minore somma che risulterà congrua di Giustizia , nonché la valutazione equitativa del Giudice in ordine alle voci altre di danno enunciate in narrativa e non preventivamente determinabili nel quantum".

- il Comune di Firenze si è costituito in giudizio chiedendo in tesi la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e, in ipotesi, nel merito rigetto del ricorso proposto per assoluta infondatezza;

- nel corso della fase istruttoria del giudizio, con ordinanza del 15.9.2016 il Giudice si è così pronunciato: "*ritenuto utile e necessario chieder consulenza medica per accertare le cause del decesso di Loredano Gosi e l'evoluzione della sua malattia secondo criteri medico-legali, previo esame ed eventuale acquisizione delle cartelle cliniche in possesso di strutture ospedaliere pubbliche e delle schede relative alle sacche di sangue trasfuso".*

Contestualmente è stato nominato Consulente tecnico d'ufficio il dott. Massimo Labardi, con rinvio all'udienza del 17 novembre 2016 per l'affidamento dell'incarico;

Considerato opportuno che il Comune di Firenze, convenuto in giudizio, nomini un proprio Consulente Tecnico di Parte, per l'assistenza alle operazioni peritali che saranno svolte e la conseguente redazione di eventuali note, critiche o adesive, alla relazione del Consulente d'ufficio;

Preso atto che:

- al fine di procedere alla suddetta nomina, la Direzione Avvocatura ha inviato formale comunicazione esplorativa alla Direzione Servizi Sociali, competente per materia, al fine di conoscere se, all'interno della suddetta Direzione, sia presente personale con la qualifica di medico-legale, disponibile a svolgere l'incarico di Consulente di parte nel suddetto contenzioso;

- la Direzione Servizi Sociali, con nota del 22.9.2016 prot. n. 290575, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, ha comunicato l'indisponibilità all'interno della Direzione di personale con la professionalità richiesta;

Rilevato che la professionalità richiesta per l'espletamento dell'incarico come sopra descritto, medico con competenze con specializzazione in ematologia e pratica trasfusionale, è estranea alle esigenze ordinarie dell'Ente Locale, attese le competenze istituzionali del medesimo, cosicché la stessa non è reperibile quale risorsa interna all'Ente medesimo;

Considerato quindi necessario procedere alla ricerca del Consulente fra professionisti esterni all'Ente;

Preso atto della richiesta effettuata alla Società della Salute che ha fornito i seguenti nominativi: dottoressa Sabrina Moretti, direttore f.f. della S.O.S. di ematologia clinica e oncoematologia dell'Azienda USL 10 di Firenze e dott. Giuseppe Curciarello, dirigente medico di medicina trasfusionale in servizio presso l'Azienda USL Toscana Centro

- contattati tramite mail, i due specialisti hanno trasmesso il proprio curriculum ed il proprio preventivo di onorario

- dall'esame dei curricula dei due professionisti, entrambi di alto livello professionale, è emerso che il dott. Curciarello ha svolto per diversi anni il proprio lavoro presso il Centro trasfusionale sia dell' Azienda speciale USL Centro-sud - Bolzano, sia presso l'Azienda sanitaria di Firenze.

- esaminati i preventivi di notula, è altresì' risultato economicamente più conveniente quello proposto dal dott. Curciarello, giacché il medesimo ha proposto un onorario di 500 Euro, suscettibile di un aumento fino ad Euro 1.500,00 in caso di sopravvenute complessità nella redazione della propria relazione, mentre la dott.ssa Moretti ha proposto un onorario di € 500,00 per la stesura del parere e da € 800,00 ad € 1300,00 per la perizia;

Considerato quindi il profilo professionale del dott. Curciarello più consono alle esigenze dell'Ente, con riferimento alla consulenza da espletare nel contenzioso prima descritto, nonché più economica la sua proposta di onorario e comunque congrua rispetto all'attività prevedibilmente da espletare nel giudizio sopra descritto;

Dato atto che, richiesta la necessaria autorizzazione all'espletamento dell'incarico all'Azienda USL Toscana centro, datore di lavoro del dott. Curciarello, la stessa ha risposto in data 28.10.2016 – prot. 339475-2016, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con un diniego a motivo del fatto che l'Azienda è parte nel giudizio;

Dato atto che è stata allora interpellata Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi - Firenze, che ha fornito il nominativo del dott. Gabriele Graziani, già direttore del Centro SOD Complessa Immunoematologia e trasfusionale dell'Azienda ospedaliera di Careggi, in quiescenza dal 1.12.2015, nonché valutatore nazionale del sistema trasfusionale dal 16.1.2011 alla data attuale;

Dato atto della disponibilità all'espletamento dell'incarico a titolo gratuito manifestata dal dott. Gabriele Graziani e valutato il suo curriculum professionale inviato per email in data 28.10.2016 – prot. 339468 del 31.10.2016, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, dal quale emerge la sua altissima specializzazione e la sua lunga esperienza proprio in campo trasfusionale;

Considerato quindi il profilo professionale del dott. Graziani perfettamente consono alle esigenze dell'Ente, con riferimento alla consulenza da espletare nel contenzioso prima descritto;

Richiamato l'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6, comma 2 del D.L. 90/2014 e da ultimo dall'art. 17 comma 3 della L. 124/2015, che dispone, per quanto qui interessa: "*È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,.... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. ...*";

Richiamata altresì la Circolare n. 6 del 4.12.2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto "*Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9,del decreto legge n. 95/2012*, *come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90*";

Richiamata inoltre la Circolare n. 4 del 10.11.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto *"Interpretazione e applicazione dell'art. 5, comma 9, del decreto legge n 95/2012, come modificato dall'articolo 17 comma 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014*";

Preso atto che, come precisato nella sopra richiamata Circolare n. 4/2015 "…*Per gli incarichi di studio o consulenza, nonché per le cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti da esse controllate, detto limite* (il limite di durata annuale n.d.r.) *non è più operante, ferma restando la gratuità*";

Preso atto inoltre che, come chiarito nella suddetta Circolare al § 5, " *gli incarichi le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito…, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità…*";

Rilevata la necessità di affidare l'incarico a titolo gratuito per l'espletamento della consulenza di parte a favore del Comune di Firenze, nel contenzioso Gosi ed altri, al dott. Gabriele Graziani, già dipendente dell'Azienda Ospedaliera di Careggi con la qualifica di Direttore SOD Complessa Immunoematologia e Trasfusionale, attesa la sua alta professionalità, come sopra descritta;

Verificato che le prestazioni oggetto di incarico sono compatibili con la gratuità del medesimo;

Verificato che il conferimento del suddetto incarico è strettamente funzionale all'interesse dell'Amministrazione e che, come rilevato nella soprarichiamata Circolare n.6/2014, questa Amministrazione provvede al suo conferimento a titolo gratuito di propria iniziativa, avendo verificato la disponibilità dell'interessato e non su domanda dello stesso;

Visto il Decreto n. 27 del 25/09/2014 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Economico patrimoniale e del pubblico impiego.

Dato atto , altresì, della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 comma 1 e 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013;

Dato atto che gli allegati al presente provvedimento, sono conformi agli originali conservati agli atti d'ufficio;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto l'art. 23 del Regolamento di organizzazione;
Visti gli artt. 14 comma secondo del DPR. 16/4/2013 n. 62 e 18 del Codice di comportamento del Comune di Firenze;

DETERMINA

1) di affidare al **Dott. Gabriele Graziani** l'incarico di Consulente Tecnico di Parte nella vertenza descritta in premessa e che lo stesso viene conferito a titolo gratuito;
2) di approvare il disciplinare di incarico allegato come parte integrante e sostanziale al presente atto.

ALLEGATI INTEGRANTI

- NOTA PROT. 290575-16
- NOTA DINIEGO ASL
- CURRICULUM VITAE
- DISCIPLINARE INCARICO

Firenze, lì 29/11/2016

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Sergio Peruzzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.